



**CITTÀ DI CALATAFIMI SEGESTA**  
(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

-----  
**UFFICIO TECNICO – 3° SETTORE LL.PP. e T.A.**  
**SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE**

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Ordinanza** N. 116 del 25-05-2012

**Oggetto:** Eliminazione delle sterpaglie e pulitura di aree private.- Prevenzione rischio incendi.

**IL SINDACO**

**Premesso** che ai sensi dell'art.15 della Legge 24 Febbraio 1992, n. 225 così come modificata dalla Legge n° 100 del 12 Luglio 2012, di conversione del decreto legge n. 59 del 15 maggio 2012, il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile;

**Accertato** lo stato di incuria e di abbandono di alcuni appezzamenti di terreno di proprietà privata e pubblica, specie quelli aventi i fronti su strade presenti sul territorio comunale, con il conseguente proliferare di erba, rovi, sterpaglie;

**Considerato** che con l'approssimarsi della stagione estiva, le abbondanti sterpaglie sui bordi stradali oltre ad incidere sul decoro della città e costituire nocumento igienico sanitario, possono favorire l'insorgere e il propagarsi di incendi;

**Visto** che il Comune provvede, al fine di scongiurare i suddetti rischi, alla pulizia e bonifica periodica delle aree di propria pertinenza, intensificando tale attività con l'approssimarsi della stagione estiva, ma che tale opera risulterebbe vanificata se i proprietari privati o pubblici dei terreni non provvedessero analogamente, come è loro obbligo, alla pulizia e bonifica delle aree di propria pertinenza;

**Che** si ritiene pertanto necessario, anche per quest'anno, provvedere con urgenza alla rimozione della vegetazione spontanea e alla pulizia delle aree di competenza lungo le strade comunali e ad emanare apposita ordinanza diretta ai proprietari dei terreni prospicienti le strade comunali per l'eliminazione delle sterpaglie e per la pulizia delle aree;

**Considerata** improrogabile l'urgenza di provvedere in merito al fine di eliminare gli inconvenienti sopra evidenziati e ogni pericolo per la pubblica incolumità;

**Visti** gli artt. 14 e 29 del codice della strada 30 Aprile 1992, n.285;

**Vista** la Legge n° 100 del 12 Luglio 2012, di conversione del decreto legge n. 59 del 15 maggio 2012;

**Visto** l'O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;

## ORDINA

- 1) Ai proprietari e/o conduttori di terreni, agricoli e non, aventi i fronti su strade presenti nel territorio comunale o ubicati in prossimità di boschi o di aree del Demanio Forestale, all'interno o in prossimità di quest'ultimi e di eliminare le sterpaglie e procedere alla pulizia delle aree di loro proprietà al fine di eliminare ogni inconveniente igienico – sanitario ed eliminare i rischi di incendio.
- 2) il decespugliamento e la rimozione da parte degli Enti interessati (Enti pubblici, ANAS, Libero Consorzio Comunale di Trapani, società private, privati cittadini etc.) di sterpaglie ed arbusti presenti lungo il ciglio stradale e lungo le strade di accesso ad aree protette;
- 3) Al Dirigente del 3° Settore LL.PP. e T.A. – Servizi per l'Ambiente di provvedere all'immediata eliminazione delle sterpaglie in aree comunali, procedendo alla pulizia delle stesse;
- 4) Alla Polizia Municipale di individuare immediatamente le aree di proprietà pubblica e/o privata che presentano sterpaglie, attraverso appositi controlli su tutto il territorio comunale, ai proprietari e/o detentori e di notificare agli stessi la presente ordinanza.
- 5) I lavori devono essere eseguiti entro il 30/6/2017. Decorso detto termine la Polizia Municipale dovrà verificare che le aree siano prive di sterpaglie e ogni altro elemento che possa cagionare inconvenienti igienico – sanitari e rischi di incendi. Ai proprietari che non avranno provveduto all'eliminazione delle sterpaglie e alla pulizia dell'area entro il termine suddetto, la Polizia Municipale dovrà applicare le sanzioni amministrative a norma di legge ed alla segnalazione dei proprietari all'autorità Giudiziaria per le responsabilità civili e penali.
- 6) Le condizioni di cui al punto 1), 2) e 3) devono essere mantenute costantemente per tutto il periodo estivo e comunque fino al **15° Ottobre 2017**.
- 7) Nel periodo che va **dal 15 Giugno al 15 Ottobre 2017**, sono vietate in tutto il territorio comunale tutte le azioni e le attività determinanti anche solo potenzialmente l'insorgere di incendi.
- 8) Chiunque si trovi in presenza di incendio di sterpaglie e/o boschivo ha l'obbligo di darne immediato avviso tramite il Corpo Forestale della Regione Siciliana.

Si dispone che copia della presente Ordinanza venga notificata:

Prefettura di Trapani;

Dirigente del Settore T.A. – Servizi per l'Ambiente;

Protezione Civile Comunale;

Comando Polizia Municipale;

Comando Provinciale dei Carabinieri;

Comando Provinciale della Guardia di Finanza;

Ufficio di Protezione Civile della Provincia Regionale di Trapani;

Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Trapani;

Azienda Foreste Demaniali di Trapani;

ANAS;

Libero Consorzio Comunale di Trapani;

Ferrovie dello Stato s.p.a. ;

Il Comando di Polizia Municipale e tutte le Forze dell'Ordine avranno cura di verificare l'attuazione della presente Ordinanza.

Copia della presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo On-Line, per essere ampiamente divulgata.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico dinanzi al Prefetto di Trapani entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o, entro 60 giorni, ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE LL.PP. e T.A.

(Arch. Alfredo Traina)



IL SINDACO

(Dott. Vito Sciortino)

